



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RINALDI	GIAN PIERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DANIELI	VITO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELESTE	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8395/13  
depositato il 03/05/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130128784500000 TRIB.LOCALI  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

**proposto dal ricorrente:**  
COMUNE DI ARDEA  
VIA G GARIBALDI 5 00040 ARDEA RM

**difeso da:**  
BENEDETTI AVV MARIO  
P.ZZA DELLA BALDUINA, 44 00136 ROMA RM

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 8395/13

UDIENZA DEL

15/01/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

1584/13/14

PRONUNCIATA IL:

15/1/14

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30.01.2014

Il Segretario

*feh*



Visti gli atti.

**OSSERVA**

Il COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco p.t., come sopra rappresentato e difeso, premesso che in data 22 febbraio 2013 è stata notificata la cartella di pagamento n. 097 2013 01287845 di complessivi € 43.063,75 per quote consortili anno, con tempestivo e rituale ricorso prodotto al Consorzio Lido dei Pini Lupetta e a Equitalia Sud S.p.A., impugna il predetto atto limitatamente all'omesso versamento al consorzio stradale per i seguenti motivi.

In via pregiudiziale:

-Nullità della cartella per inesistenza dell'ente impositore; violazione dell'art.6, comma 1, del D.M. n. 321 del 3.9.1999 del Ministro delle Finanze; violazione dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973; violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 46/1999. L'Ente creditore che ha emesso il ruolo indicata in cartella "Consorzio Lido dei Pini Lupetta Via della Pineta n. 119 00040 Ardea RM" non esiste. E' stato individuato un consorzio avente la stessa denominazione con sede sociale in Via delle Azalee n. 1.

-Nullità della cartella per inesistenza del tributo richiesto; violazione dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 321/1999; violazione dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973; violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, del d. Lgs. n. 46/1999. Il codice tributo indicato nella cartella non esiste. Il tributo quindi non esiste.

In via preliminare:

-Nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto; violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973; violazione e falsa applicazione dell'a. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992. Richiama sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 16412/2007, evidenziando l'arbitrarietà della pretesa in quanto del tutto irrituale e pertanto priva di fondamento giuridico.

-Inesistenza o nullità della notifica; violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. La notifica non è avvenuta a mezzo i soggetti notificatori tassativamente indicati nel richiamato art. 26. L'inesistenza della notifica non può essere sanata.

-Nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale per violazione dell'art. 480, comma 4, e dell'art. 125 c.p.c. Come atto di precetto deve essere sottoscritta dal concessionario.

Nel merito:

violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dell'art. 3 del D. Lgt. N. 1446/1918; eccesso di potere. Lo statuto del Consorzio Lido dei Pini Lupetta non prevede l'attribuzione di alcun voto al Comune di Ardea. Il Consorzio è stato costituito nell'anno 1955, mentre il Comune di Ardea è stato fondato nel 1970 e non partecipò mai formalmente a tale consorzio e nessun voto gli venne attribuito. La mancata partecipazione all'organo assembleare ha comportato la non conoscenza del contributo dovuto, contributo determinato sulla base di voti attribuiti. La Corte Costituzionale nel caso dell'O.N.A.O.S.I. con sentenza n. 190 del 2007 pur riconoscendo dovuto un contributo all'ente, accertò che non si era in grado di stabilirne la misura a carico dei singoli contribuenti.

Il Comune ha cercato di addivenire ad un accordo con il Consorzio e da ultimo con una delibera della Giunta (n. 26 del 2011), ma senza risultato.



-Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; invalidità per difetto di motivazione, motivazione contraddittoria, illogicità manifesta, eccesso e carenza di potere; violazione del D.M. n. 321/1999, dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, del D. Lgs. n. 46/1999. L'unico dettaglio fornito dall'Ente credito riportato in cartella è "Quota consortile" non contemplata dalla legge. Dovrebbe invece essere indicato "Tributo consortile", tributo che però risulta inesistente.

Chiede, previa sospensione ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992, di annullare e/o dichiarare nullo o invalido il ruolo n. 2013/000752 e conseguentemente della cartella nella parte in cui contiene il ruolo di € 43.000,00. Con vittoria di spese e competenze e trattazione in pubblica udienza.

Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non si è costituito in giudizio.

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. e responsabile del contenzioso esattoriale, come sopra rappresentata e difesa, nella memoria di costituzione in giudizio eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto solo l'Ente impositore è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Sulla presunta nullità della cartella per difetto di motivazione, precisa che il contenuto della cartella è disciplinato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 ed il modello è stato approvato con decreto ministeriale. Riporta in sintesi la sentenza n. 2439/2010 della Corte di Cassazione. Sulla presunta inesistenza della notifica della cartella per essere stata effettuata a mezzo posta, richiama la sentenza n. 14327 del 19.6.2009 della Corte di Cassazione. Sulla presunta nullità della cartella per erronea indicazione di alcuni elementi della stessa, precisa che la cartella è conforme al modello approvato e sull'errata indicazione dell'Ente impositore nella parte in cui è indicato l'ente a cui rivolgersi è riportato l'esatto indirizzo di via delle Azalee n. 1. Sulla mancata sottoscrizione, costante giurisprudenza della Cassazione ha ribadito non necessaria la sottoscrizione del concessionario. Ritiene infondata la richiesta di sospensione in quanto carente dei presupposti di legge.

Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Il ricorso non è meritevole d'accoglimento. Il Comune di Ardea è di diritto inserito nel Consorzio e come tale è soggetto al pagamento dei contributi consortili. Il Consorzio oltretutto è preesistente alla fondazione del Comune e pertanto non era sconosciuto agli organi del nuovo comune, per cui tutte le eccezioni sulla sua mancata esistenza sono prive di pregio. La Giunta Comunale, peraltro, aveva nell'anno 2011 approvato una schema di convenzione con il Consorzio, il quale ha richiesto la quota consortile per l'anno 2012. Sulla validità della cartella, il Collegio rinvia a quanto rappresentato da Equitalia Sud S.p.A. nelle conto deduzioni.

Le spese possono essere compensate.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014

  
IL GIUDICE RELATORE

  
IL PRESIDENTE